

(N. 2249)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(ZOLI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(MEDICI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 NOVEMBRE 1957

Carriere direttive del personale tecnico dell'Istituto superiore di sanità
disciplinate da disposizioni particolari,

ONOREVOLI SENATORI. — L'attuale ordinamento dell'Istituto superiore di sanità prevede sette posti di Capo laboratorio, dei quali quattro ex grado IV (Coeff. 900) e tre ex grado V (Coeff. 670).

Disparità questa inammissibile e ingiustificata, trattandosi di funzionari gravati da eguali compiti, funzioni e responsabilità.

Allo scopo di eliminare tale sperequazione in atto esistente tra i gradi funzionali dei Capi laboratorio dell'Istituto stesso — persone altamente qualificate nel campo scientifico nazionale ed internazionale e che per requisiti, dottrina, competenza e autorità scientifica sono allo stesso livello dei professori universitari — è stato predisposto il presente disegno di legge.

L'articolo 1 prevede perciò la soppressione delle qualifiche e dei relativi posti di Capo laboratorio di 1^a e 2^a classe, istituendo, per ciascun laboratorio, un posto di « Capo laboratorio », corrispondente al coefficiente 900 (ex grado IV).

Con l'articolo 2 invece vengono dettate norme per la nomina a Capo laboratorio, nomina peraltro già disciplinata dagli articoli 212, ultimo comma, e 214 del testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato.

In particolare tale articolo stabilisce che la nomina all'unica qualifica di « Capo laboratorio », può essere conferita agli Aiuti principali, Primi aiuti ed Aiuti nello stesso laboratorio previo parere della speciale commissione all'uopo prevista, al fine di consentire quella maggiore possibilità di scelta che è condizione indispensabile per l'attribuzione dei compiti e delle responsabilità che fanno capo alla specifica competenza di chi è chiamato ad assumere la direzione di un complesso tecnico scientifico di particolare importanza nell'interesse della salute pubblica.

Nell'articolo 3 si prevede, in conseguenza, l'inquadramento degli attuali Capi laboratorio

di 1^a classe (ex grado IV) nella qualifica di « Capo laboratorio » e la possibilità per gli attuali Capi laboratorio di 2^a classe, di conseguire la nomina alla predetta qualifica prescindendo dal parere della commissione di cui sopra. L'articolo prevede altresì che qualora questi ultimi non conseguano tale nomina conservano *ad personam* la qualifica rivestita.

Con l'articolo 4, in dipendenza di quanto previsto nel precedente articolo 2, sono abrogati il 2° comma dell'articolo 212 e l'articolo 214 del citato testo unico.

L'articolo 5 stabilisce infine che la relativa spesa, peraltro limitata a solo 3 milioni, graverà sul bilancio dell'Istituto Superiore di sanità, senza alcun onere a carico del bilancio dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Nei ruoli dei laboratori dell'Istituto superiore di sanità le qualifiche di Capo laboratorio di 1^a e 2^a classe ed i relativi posti sono soppressi.

In ciascuno dei laboratori del predetto Istituto è istituito un posto di « Capo laboratorio » (coefficiente 900).

Art. 2.

La nomina a Capo laboratorio può essere conferita, ai sensi dell'articolo 170, primo comma del testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, agli Aiuti principali, Primi aiuti ed Aiuti dello stesso laboratorio, sentito il parere della Commissione prevista dall'articolo 212 del citato testo unico sui titoli scientifici dei predetti.

Art. 3.

Gli attuali Capi laboratorio di 1^a classe assumono la qualifica di « Capo laboratorio ».

Nella prima attuazione della presente legge gli attuali Capi laboratorio di 2^a classe possono essere nominati Capi laboratorio ai sensi dell'articolo 170, primo comma, del testo unico

delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, prescindendo dal parere della Commissione prevista dall'articolo 212 del citato testo unico.

Qualora gli stessi non vengano nominati « Capi laboratorio » conservano *ad personam* la qualifica rivestita e sono considerati in soprannumero fra gli Aiuti principali.

Art. 4.

Sono abrogati il secondo comma dell'articolo 212 e l'articolo 214 del testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il primo comma dell'articolo 216 del citato testo unico rimane così modificato:

« Il direttore generale compila i rapporti informativi dei Capi servizio; il giudizio complessivo è espresso dal Comitato amministrativo ».

Art. 5.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 3.000.000, sarà fatto fronte, nell'esercizio 1957-58, a carico del capitolo 335 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'indicato esercizio.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.